

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 AGOSTO 2025, N. 3/R
Regolamento regionale recante: “Individuazione e disciplina dei distretti del cibo (Articolo 43 legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 23 legge 9 marzo 2022, n. 23 e d.m. 28 dicembre 2022). Abrogazione del regolamento regionale 13 novembre 2020, N. 4/R)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2022;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;

Visto il regolamento regionale 13 novembre 2020, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2025, n. 7-1457

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI DISTRETTI DEL CIBO (ARTICOLO 43 LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2019, N. 1, ARTICOLO 23 LEGGE 9 MARZO 2022, N. 23 E D.M. 28 DICEMBRE 2022). ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2020, N. 4/R.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e in conformità all’articolo 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico) e al decreto ministeriale 28 dicembre 2022 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la

costituzione dei distretti biologici) disciplina la costituzione ed il riconoscimento dei distretti del cibo e dei distretti biologici. In particolare:

- a) le modalità di costituzione del distretto;
- b) le modalità di riconoscimento del distretto;
- c) i contenuti del piano di distretto;
- d) la revoca del riconoscimento del distretto.

Art. 2. (Finalità)

1. I distretti del cibo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):

- a) promuovono lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale;
- b) favoriscono l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- c) garantiscono la sicurezza alimentare;
- d) diminuiscono l'impatto ambientale delle produzioni;
- e) riducono lo spreco alimentare;
- f) salvaguardano il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

2. I distretti biologici, ai sensi dell'articolo 13 della l. 23/2022, sono istituiti al fine di promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare; stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica; promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici; promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

Art. 3. (Distretti del cibo: definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono distretti del cibo:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli e le attività di prossimità, di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura, come normati dalla l. 23/2022 e dal d.m. 28 dicembre 2022. In particolare costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:
- 1) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
 - 2) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.
2. I distretti biologici di cui al comma 1, lettera h) si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete "Natura 2000", previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
3. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
4. I distretti del cibo possono rappresentare anche la combinazione di distretti o sistemi produttivi come elencati al comma 1.

Art. 4.

(Tavolo permanente di coordinamento dei distretti del cibo e dei distretti biologici piemontesi)

1. La Regione istituisce presso la Direzione Agricoltura e Cibo il Tavolo permanente di coordinamento dei distretti del cibo e dei distretti biologici.
2. L'obiettivo del Tavolo è quello di migliorare l'organizzazione delle attività previste nei piani di distretto, di coordinare la promozione dei territori, dei prodotti agroalimentari e delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, di dirimere le eventuali problematiche legate alla territorialità dei distretti e di fornire eventuali aggiornamenti normativi sulle materie di interesse.
3. Al Tavolo, presieduto dal Direttore della struttura regionale competente, sono invitati a partecipare i legali rappresentanti dei distretti del cibo e dei distretti biologici piemontesi riconosciuti, o loro delegati. Il Tavolo di coordinamento può, inoltre, avvalersi della collaborazione

di altri soggetti pubblici, comprese altre Direzioni regionali, o privati, presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati.

4. Il Tavolo di coordinamento si riunisce con convocazione ordinaria un minimo di due volte l'anno e con convocazione straordinaria su richiesta di almeno 3 distretti del cibo riconosciuti.

TITOLO II DISTRETTI DEL CIBO

Art. 5.

(Costituzione del distretto del cibo)

1. Il presente titolo disciplina le modalità di costituzione e di riconoscimento dei distretti del cibo con l'esclusione dei distretti biologici.

2. Il distretto del cibo è costituito mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, della qualità alimentare e del paesaggio rurale del Piemonte al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione, e l'offerta turistica locale.

3. I soggetti aderenti all'accordo, rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del distretto, sono soggetti pubblici o privati, singoli o associati, portatori di interesse rispetto alla strategia proposta.

4. All'accordo possono aderire:

- a) le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del distretto;
- b) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
- c) le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
- d) altri soggetti privati, operanti in settori diversi che perseguano gli obiettivi del distretto, purché il distretto proposto preveda un sistema di relazioni sinergico tra comparti diversi;
- e) gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del distretto;
- f) le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
- g) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);
- h) le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del distretto;
- i) le Associazioni dei consumatori, i Gruppi d'Acquisto e le Associazioni per la solidarietà alimentare.

5. L'accordo garantisce:

- a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
- b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
- c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

Art. 6.
(Elementi costitutivi del distretto del cibo)

1. Elementi costitutivi del distretto del cibo sono:

- a) il soggetto referente;
- b) l'assemblea di distretto;
- c) l'accordo di distretto;
- d) il piano di distretto.

Art. 7.
(Soggetto referente)

1. Il soggetto referente del distretto, nominato dall'assemblea del distretto e individuato tra i soggetti aderenti:

- a) ha la rappresentanza legale del distretto;
 - b) predispone ed attua il piano di distretto;
 - c) provvede all'organizzazione delle attività del distretto;
 - d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal distretto e la trasmette entro il 30 aprile dell'anno successivo alla competente struttura regionale.
2. Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.

Art. 8.
(Assemblea di distretto)

1. L'assemblea di distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'accordo di distretto.

2. L'assemblea di distretto:

- a) approva il piano di distretto di cui all'articolo 10 e gli eventuali aggiornamenti;
- b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del piano stesso;
- c) propone la revoca del riconoscimento del distretto.

3. L'assemblea di distretto adotta un proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.

Art. 9.
(Accordo di distretto)

1. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:

- a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
- b) la forma giuridica, conforme al codice civile, che il distretto assume a seguito del riconoscimento;
- c) le modalità e le regole di partecipazione degli aderenti;
- d) le modalità di composizione degli organi e le regole per l'assunzione delle decisioni;
- e) la composizione dell'assemblea di distretto di cui all'articolo 8;
- f) le finalità del piano di distretto di cui all'articolo 10.

Art. 10.
(Piano di distretto)

1. Il piano di distretto ha durata triennale e prevede:

- a) la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socio – economici, di qualità alimentare, ambientali e

culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del distretto sul territorio;

b) la correlazione delle azioni previste con le finalità dell'accordo;

c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;

e) il cronoprogramma di massima delle azioni.

2. Nel corso del periodo di validità il piano di distretto può essere aggiornato, su proposta del soggetto referente di cui all'articolo 7 o di altro soggetto aderente all'accordo, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico ed è approvato dall'assemblea di cui all'articolo 8.

Art. 11.

(Requisiti per il riconoscimento)

1. Ai fini del riconoscimento regionale, il distretto deve avere sede legale o sede operativa nel territorio della Regione.

2. Qualora il distretto operi in un territorio interregionale, il riconoscimento è concesso qualora la parte prevalente dell'attività ricade nel territorio della Regione.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento, il soggetto richiedente deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 circa:

a) l'ambito produttivo;

b) la territorialità;

c) la rappresentatività;

d) la governance.

Art. 12.

(Condizioni per il riconoscimento)

1. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) il soggetto richiedente rappresenta uno o più prodotti agricoli e/o alimentari. A tal fine sono definiti:

a) prodotti agricoli: i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

2. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), il soggetto richiedente dimostra di operare in un territorio definito, inteso quale area geografica che può comprendere parte o tutto il territorio regionale. Il territorio minimo è di 5 comuni contigui.

3. I comuni possono associarsi direttamente al distretto oppure possono aderire tramite altre forme associative di comuni quali le unioni di comuni, le unioni montane, i gruppi di azione locale (GAL).

4. Nel caso non vi sia l'adesione diretta dei comuni al distretto del Cibo, è comunque necessario che ogni comune ricompreso nell'ambito territoriale del distretto produca una lettera di manifestazione di intenti nella quale espliciti la condivisione del piano di distretto e in particolare delle finalità esposte nell'accordo di distretto.

5. Il territorio di ogni comune, di norma, rientra nella delimitazione territoriale di un solo distretto del Cibo. Fanno eccezione i comuni ricadenti nei distretti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), ed h) che possono aderire, sia direttamente che indirettamente, anche a un (e solo uno) distretto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed f).

6. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c) il soggetto richiedente dimostra di essere rappresentativo della produzione agroalimentare realizzata nel territorio del

distretto. La rappresentatività è dimostrata con parametri coerenti con le finalità del distretto utilizzando dati ufficiali desunti da banche dati istituzionali. Il distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta almeno il 30 per cento rispetto al dato del territorio definito. In alternativa il distretto deve aggregare almeno 100 imprese agricole e agroindustriali singole o associate.

7. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) il soggetto richiedente dimostra di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al distretto, attraverso l'adozione dell'accordo di cui all'articolo 9.

Art. 13.

(Riconoscimento del distretto del cibo)

1. Il soggetto referente del distretto di cui all'articolo 7 trasmette alla struttura regionale competente l'istanza per la concessione del riconoscimento allegando:

- a) l'accordo di distretto;
- b) il regolamento di funzionamento dell'assemblea di distretto;
- c) il piano di distretto.

2. La mancata trasmissione anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l'irricevibilità dell'istanza.

3. La struttura competente verifica la coerenza tra il distretto costituito e quello individuato sulla base delle condizioni indicate all'articolo 12.

4. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 3 la struttura regionale competente:

- a) comunica l'esito positivo dell'istruttoria ai fini del riconoscimento;
- b) comunica il rigetto della domanda di riconoscimento del distretto dandone adeguata motivazione.

5. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto referente.

6. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di riconoscimento, il distretto del cibo si costituisce con atto pubblico nella forma giuridica prescelta e trasmette alla struttura regionale competente gli atti relativi alla costituzione e lo statuto approvato e sottoscritto. Decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopra indicati, la domanda di riconoscimento viene archiviata.

7. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo, la struttura regionale competente adotta la determinazione dirigenziale di riconoscimento del distretto e la trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Art. 14.

(Relazione annuale del distretto)

1. Il soggetto referente del distretto entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento regionale di riconoscimento, come previsto dall'articolo 7, invia alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti contenente:

- a) l'elenco dei soci/aderenti;
- b) i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del distretto da parte dei soggetti aderenti;
- c) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
- d) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel piano di distretto;
- e) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del piano;
- f) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.

2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del piano di distretto nonché il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di concessione del riconoscimento.

Art. 15.

(Mantenimento dei requisiti)

1. La competente struttura regionale, sulla base della relazione annuale, verifica il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11.
2. Per la verifica di cui al comma 1, la competente struttura regionale può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.

Art. 16.
(Adeguamento dei distretti)

1. La struttura regionale competente, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'articolo 5, può adeguare gli ambiti territoriali dei distretti tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

Art. 17.
(Revoca del riconoscimento)

1. La struttura regionale competente revoca la concessione del riconoscimento:
 - a) quando lo richieda l'assemblea;
 - b) qualora accerti la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti all'articolo 11.
2. La competente struttura regionale, nelle ipotesi in cui ravvisi irregolarità, assegna un termine per regolarizzare la posizione del distretto.
3. In caso di inutile decorso del termine assegnato il riconoscimento è revocato.

Art. 18.
(Registro nazionale dei distretti del cibo)

1. La Regione, entro trenta giorni dal loro riconoscimento, provvede a comunicare la costituzione dei nuovi distretti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la loro iscrizione nel registro nazionale dei distretti del cibo.
2. La Regione, entro trenta giorni dalla revoca del riconoscimento, provvede a comunicarla al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la cancellazione dal registro nazionale dei distretti del cibo.

TITOLO III
DISTRETTI BIOLOGICI

Art. 19.
(Costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti)

1. Il presente titolo disciplina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti, come definiti dall'articolo 13 della l. 23/2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dal d.m. 28 dicembre 2022.

Art. 20.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:
 - a) "Ministero": il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - b) "Regioni di appartenenza": Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

- c) “distretto biologico/biodistretto”: come definito dall’articolo 13 della Legge;
- d) “Azienda”: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo, agroalimentare e dell’acquacoltura che adotta il metodo biologico per l'esercizio dell'impresa, secondo la definizione dell’articolo 2, lettera c) della l. 23/2022 e dell’articolo 3, punto 8) del regolamento (UE) n. 2018/848;
- e) “Operatore biologico”: l’operatore di cui all’articolo 3, punto 13) del regolamento (UE) n. 2018/848 iscritto nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche di cui all’articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154;
- f) “Comitato promotore”: raggruppamento di soggetti, aziende, singole e associate, organizzazioni dei produttori, soggetti pubblici e privati, che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, allevamento e acquacoltura, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;
- g) “Organizzazione dei produttori biologici”: come definiti dal decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016;
- h) “Soggetto gestore”: soggetto individuato dal comitato promotore per la rappresentanza del distretto biologico, fino all’ottenimento del riconoscimento giuridico da parte della Regione;
- i) “Consiglio direttivo”: organo del distretto biologico costituito dopo il riconoscimento regionale, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell’ente, incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto;
- l) “Protocollo”: accordo stipulato con scrittura privata e sottoscritto tra i soggetti che costituiscono il comitato promotore, contenente gli obiettivi generali del distretto biologico;
- m) “Richiesta di riconoscimento del distretto”: istanza presentata dal comitato promotore alla amministrazione regionale competente;
- n) “Piano del distretto biologico”: documento di programmazione generale delle attività del distretto biologico che contiene l’analisi territoriale, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi, i ruoli e le interazioni tra i soggetti partecipanti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati ed individua gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- o) “SAU BIOLOGICA”: superficie agricola utilizzata biologica o in conversione al metodo biologico, ricadente nell'area circoscritta nel distretto;
- p) “PAC UE”: Politica Agricola Comune dell’Unione Europea;
- q) “Categorie non obbligatorie”: Categorie di soggetti di cui al d.m. 28 dicembre 2022, articolo 4, comma 3.

Art. 21.

(Elementi costitutivi il distretto biologico)

1. Elementi costitutivi del distretto biologico sono:

- a) il comitato promotore;
- b) il protocollo per l’individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico;
- c) il piano di distretto.

Art. 22.

(Comitato promotore)

1. Le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico nonché enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, costituiscono un comitato promotore, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale o interregionale.

2. Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al comitato promotore, devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.

3. I soggetti che aderiscono al comitato promotore formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico.

4. Il comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento all'amministrazione regionale.

Art. 23.

(Protocollo del distretto biologico)

1. Il protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico deve contenere le seguenti informazioni:

a) i soggetti partecipanti al comitato promotore di cui all'articolo 22;

b) per ciascuna delle aziende biologiche che aderiscono al comitato promotore il numero e la data di trasmissione dell'ultima notifica di metodo biologico nello stato "pubblicata";

c) delimitazione territoriale del costituendo distretto biologico;

d) indicazione delle attività partecipative che s'intende attivare nei territori del distretto, al fine di garantire la più ampia adesione al costituendo distretto dei soggetti di cui all'articolo 24.

2. Il protocollo di cui al comma 1 è affisso all'albo pretorio dei comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo distretto e pubblicato anche sul sito web istituzionale dei medesimi comuni, laddove esistente.

3. Il comitato promotore, anche previa organizzazione di opportune attività di animazione volte a favorire l'aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 24 e condivisione di obiettivi e proposte, presenta la richiesta di riconoscimento del distretto biologico alla regione di appartenenza ovvero a ciascuna regione nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, come previsto dall'articolo 13, comma 6 della l. 23/2022.

4. Il comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento all'amministrazione regionale competente di cui al comma 3.

5. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 24.

(Soggetti partecipanti al distretto biologico)

1. Al distretto biologico devono obbligatoriamente partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:

a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;

b) associazioni di produttori biologici;

c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzino, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, lettera a) devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato A e rappresentare almeno il 51 per cento dei componenti del consiglio direttivo.

3. Al distretto biologico possono partecipare:

- a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della l. 23/2022;
- b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della l. 23/2022;
- c) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge 1° aprile 2022, n. 30 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge 17 maggio 2022, n. 61 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
- e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- f) associazioni locali di consumatori;
- g) organizzazioni di produttori;
- h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

Art. 25.

(Requisiti e condizioni per il riconoscimento del distretto biologico)

1. Il distretto biologico deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) denominazione;
- b) per quanto concerne la delimitazione territoriale la superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica, o altro tipo di misurazione per le altre produzioni, quanto previsto nell'Allegato A;
- c) proposta di forma giuridica, conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;
- d) elenco dei soggetti partecipanti aventi le caratteristiche indicate nell'elenco di cui all'articolo 24 e relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi;
- e) proposta di organizzazione amministrativa, con l'indicazione dei componenti del consiglio direttivo, indicazione del legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
- f) finalità del distretto e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal comitato promotore;
- g) obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
- h) attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
- i) previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto biologico.

Art. 26.

(Piano di distretto)

1. Il piano di distretto ha durata triennale e prevede:

- a) l'esplicitazione dei requisiti di cui all'articolo 25;

- b) la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socio – economici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del distretto sul territorio;
 - c) la correlazione delle azioni previste con le finalità dell'accordo;
 - d) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
 - e) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;
 - f) il cronoprogramma di massima delle azioni.
2. Nel corso del periodo di validità il piano di distretto può essere aggiornato, su proposta del comitato promotore di cui all'articolo 22 o di altro soggetto aderente all'accordo, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico, e deve essere approvato dall'assemblea.

Art. 27.

(Riconoscimento del distretto biologico)

1. Il comitato promotore trasmette alla struttura regionale competente la richiesta di riconoscimento del distretto biologico per il tramite del soggetto gestore di cui all'articolo 23, comma 4.
2. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione come disposto dall'articolo 13, comma 6 della l. 23/2022, che istruisce l'istanza in base alle rispettive disposizioni regionali. La Regione, in relazione al riconoscimento di distretti interregionali individua modalità collaborative condivise con le altre regioni al fine di evitare esiti istruttori confliggenti, anche in deroga ai requisiti e ai criteri stabiliti con il presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Alla richiesta di riconoscimento sono allegati i seguenti documenti:
 - a) protocollo costitutivo del comitato promotore,
 - b) piano di distretto.
4. La mancata trasmissione anche di uno solo degli allegati di cui al comma 3 determina l'irricevibilità dell'istanza.
5. Durante l'istruttoria possono essere richiesti al soggetto istante chiarimenti, variazioni o adeguamenti, assegnando un termine utile per il riscontro ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 5 la struttura regionale competente:
 - a) comunica l'esito positivo dell'istruttoria ai fini del riconoscimento;
 - b) comunica il rigetto della domanda di riconoscimento del distretto, dandone adeguata motivazione.
7. L'esito dell'istruttoria è comunicato al comitato promotore.
8. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di riconoscimento, il distretto biologico si costituisce con atto pubblico nella forma giuridica prescelta e trasmette alla struttura regionale competente gli atti relativi alla costituzione e lo statuto approvato e sottoscritto. Decorso inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopra indicati, la domanda di riconoscimento viene archiviata.
9. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo la struttura regionale competente adotta la determinazione dirigenziale di riconoscimento del distretto biologico e la trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'iscrizione sul registro nazionale dei distretti biologici.

Art. 28.

(Organi del distretto biologico)

1. Sono organi del distretto biologico il consiglio direttivo nonché gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta.
2. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative, oltre alla presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della politica agricola comune dell'UE e della partecipazione ai programmi di ricerca europei, nazionali e regionali.
3. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 29.

(Relazione annuale del distretto biologico)

1. Il consiglio direttivo del distretto biologico entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'adozione del provvedimento regionale di riconoscimento, invia alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti contenente:
 - a) l'elenco dei soci/aderenti;
 - b) i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del distretto da parte dei soggetti aderenti;
 - c) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
 - d) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel piano di distretto;
 - e) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del piano;
 - f) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.
2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del piano di distretto nonché il mantenimento dei requisiti necessari di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 e all'articolo 25.

Art. 30.

(Mantenimento dei requisiti)

1. La competente struttura regionale, sulla base della relazione annuale, verifica il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 e all'articolo 25.
2. Per la verifica di cui al comma 1, la competente struttura regionale può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.

Art. 31.

(Revoca del riconoscimento del distretto biologico)

1. La struttura regionale competente revoca il riconoscimento del distretto biologico:
 - a) quando lo richieda il consiglio direttivo;
 - b) qualora accerti la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti all'articolo 24, commi 1 e 2 e all'articolo 25.
2. La competente struttura regionale, nelle ipotesi in cui ravvisi irregolarità, assegna un termine per regolarizzare la posizione del distretto.
3. In caso di inutile decorso del termine assegnato il riconoscimento è revocato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Norme transitorie e abrogative)

1. Il regolamento regionale 13 novembre 2020, n. 4/R (Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”) è abrogato.
2. I distretti del Cibo già riconosciuti dalla Regione ai sensi del r.r. 4/R/2020 mantengono il riconoscimento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 agosto 2025

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino

Soggetti partecipanti al distretto biologico di cui all'articolo 24, comma 2

Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, lettera a), devono essere rappresentativi di una SAU biologica pari almeno al 20 per cento della SAU biologica totale dell'area del distretto o, in alternativa, essere in numero non inferiore a 15 unità.

Requisiti e condizioni per il riconoscimento del distretto biologico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b)

Requisiti minimi per il riconoscimento del distretto biologico:

- 1) l'area del distretto deve avere estensione sovracomunale, senza interruzioni, ed interessare almeno 5 comuni;
- 2) il territorio amministrativo di ciascun comune ricadente nell'area del distretto deve essere incluso totalmente nell'area del distretto;
- 3) l'area del distretto non deve coincidere, totalmente o parzialmente, con l'area di un altro distretto biologico;
- 4) la sede legale ed operativa dell'associazione o società di distretto deve essere ubicata nell'area del distretto;
- 5) per quanto riguarda la superficie minima condotta con metodo biologico o altro tipo di misurazione, deve essere rispettato almeno uno dei seguenti parametri:
 - 5.1) la SAU biologica dell'area del distretto deve rappresentare più del 4% della SAU totale dell'area del distretto. Inoltre, la SAU biologica di seminativi (1) e culture arboree (2) deve rappresentare più del 3% della SAU totale dell'area del distretto;
 - 5.2) la SAU biologica dell'area del distretto di prati permanenti e pascoli deve rappresentare più del 6% della SAU totale dell'area distretto o, in alternativa, devono essere presenti allevamenti assoggettati al metodo di produzione animale biologico con una consistenza complessiva superiore a 50 Unità Bovine Adulte (UBA). Per il calcolo delle UBA, si prendono come riferimento i codici stalla ricadenti all'interno dell'area del distretto e si utilizza, per la conversione, la tabella riportata nel Complemento di sviluppo rurale della Regione Piemonte adottato con D.G.R. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.;
 - 5.3) se il distretto biologico prevede, come finalità principale, lo sviluppo dell'apicoltura biologica gli imprenditori agricoli presenti all'interno dell'area del distretto devono detenere complessivamente più di 300 arnie condotte con metodo biologico. Per il calcolo delle arnie si fa riferimento alla sede legale o alla sede dell'Unità Tecnico Economica degli apicoltori ricadenti all'interno dell'area del distretto (non alle postazioni degli apiari). Inoltre almeno il 50% delle arnie deve essere collocata in apiari ricadenti all'interno dell'area del distretto.

(1) I seminativi comprendono: cereali, legumi secchi, patata, piante industriali, ortive, fiori e piante ornamentali, piante sarchiate da foraggio, foraggere avvicendate, sementi e piantine, terreni a riposo.

(2) Le culture arboree comprendono: vite, olivo, agrumi, fruttiferi, vivai, altre coltivazioni legnose agrarie.